



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO

IL PRESIDENTE

San Miniato, 3 maggio 2020

Ai Presidenti Regionali e Provinciali
FIPSA S

Oggetto: Nota a seguito del DPCM 26 aprile 2020

Facendo seguito alle istanze presentate nei giorni scorsi dalla Federazione agli Organi di Governo, considerando che in queste ore molte Regioni stanno emanando ordinanze e disposizioni per il ritorno all'attività nella Fase 2, siamo a rappresentare che, oltre ai chiarimenti del Governo, si deve tenere conto dell'importanza delle ordinanze che vengono emesse delle singole Regioni. A tal fine, si rappresenta che la pesca sportiva è da annoverare tra le attività sportive disciplinate dall'art. 1, comma 1, lettera f) del DPCM 26 aprile 2020.

A tal proposito, quale elemento utile da sottoporre all'attenzione dei referenti regionali di competenza, si riporta che la pesca sportiva viene definita dal Regolamento CE 1967/2006 (come anche rappresentato sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) come l'attività di pesca che sfrutta le risorse acquatiche viventi a fini sportivi e rientra pienamente nella definizione enunciata dalla Carta Europea dello Sport. Inoltre, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee è Federazione riconosciuta dal CONI che annovera tra le discipline sportive, appunto, quelle della pesca di superficie (in acque interne e mare) e della pesca subacquea.

In ultimo, in questi giorni, il CONI ha presentato al Ministro Spadafora il Report redatto dal Politecnico di Torino "Lo sport riparte in sicurezza" che classifica gli sport per livello di rischio, report nel quale la pesca sportiva è stata classificata "sport a rischio 0".

Contestualmente, rendiamo noto che, a seguito di colloquio diretto con l'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, verrà a breve chiarito con FAQ pubblicata dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri che la pesca sportiva è attività sportiva rientrante nell'elenco delle attività sportive disciplinate dall'art. 1, comma 1, lettera f) del DPCM del 26 aprile 2020 e quindi consentita con i limiti previsti per tutte le attività sportive individuali. Inoltre, per lo svolgimento della attività sportiva che può essere praticata all'interno della propria Regione anche spostandosi con mezzi pubblici o privati, non è necessario compilare alcuna autocertificazione.

Si fa, inoltre, presente che, su precisa indicazione ricevuta in serata dal suddetto Ufficio Sport, non è ancora consentita l'apertura ai pescatori e al pubblico degli Impianti di pesca sportiva (laghetti) né federali né privati.

Restando a disposizione per ogni eventuale attività di supporto si ritenesse utile, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente FIPSA S

Prof. Ugo Matteoli